

News – 07/03/2022

DPCM 2 marzo 2022 – Aggiornamento delle modalità di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass

Validità tecnica della certificazione verde, ingressi nel territorio nazionale, applicazione di verifica del possesso della certificazione verde

Vi informiamo che nella G.U. n. 53 del 4 marzo 2022 è stato pubblicato il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2022: Aggiornamento delle modalità di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass](#).

Di seguito, si elencano le novità:

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021

Vengono apportate modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021:

- **Validità tecnica della certificazione verde**

In caso di somministrazione della dose di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità tecnica, collegata alla scadenza del sigillo elettronico qualificato, al massimo di cinquecentoquaranta giorni. Prima di detta scadenza, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, la PN-DGC emette una nuova certificazione verde COVID-19 con validità tecnica di ulteriori cinquecentoquaranta giorni, dandone comunicazione all'intestatario;

- **Ingressi nel territorio nazionale**

Per i soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da più di sei mesi (centottanta giorni) dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, la predetta modalità di verifica per l'accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione richiede in aggiunta una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido, o di settantadue ore se molecolare. La certificazione di test antigenico rapido o molecolare negativo è richiesta, altresì, anche prima del termine di sei mesi (centottanta giorni) della certificazione di vaccinazione per ciclo completato o dose di richiamo, nel caso in cui i soggetti di cui al periodo precedente siano in possesso di un certificato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, rilasciato per vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia e interoperabile con il gateway europeo;

- **Utilizzo dell'ultima versione dell'applicazione di verifica del possesso del certificato verde**

I verificatori devono utilizzare l'ultima versione dell'applicazione di verifica resa disponibile dal Ministero della salute. In caso di utilizzo delle modalità di verifica automatizzate, i soggetti preposti alle verifiche devono adottare adeguate misure volte ad assicurare che per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia utilizzata l'ultima versione del pacchetto di sviluppo per applicazioni, resa disponibile dal Ministero della salute, ovvero l'ultima versione delle librerie software, resa disponibile sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della salute per la pubblicazione del codice sorgente del pacchetto di sviluppo per applicazioni.

Aggiornamento allegati tecnici

Gli allegati B, C, G, H, I, L, M, N e O al presente decreto integrano e sostituiscono i corrispondenti allegati del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021.

Il presente Decreto ha efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia dal 4 marzo 2022.

Allegati

» [DPCM](#)

